



**Istituzione del Fondo di stabilizzazione delle entrate contributive nel bilancio della
Consob a copertura delle oscillazioni dei gettiti contributivi annuali**

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

22 Marzo 2019

Le risposte alla consultazione dovranno pervenire entro il giorno 30 aprile 2019, on-line per il tramite del [SIPE-Sistema Integrato per l'Esterno](#), oppure al seguente indirizzo:

CONSOB
Ufficio Programmazione
Finanziaria e Bilancio
Via G.B. Martini, 3
00198 ROMA

I commenti pervenuti saranno valutati ed elaborati ai fini dell'adozione delle misure di intervento e pubblicati sul sito internet della Consob, salvo espressa richiesta di non divulgarli.

Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati.

1. Premessa e quadro normativo di riferimento

L'art. 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, avente ad oggetto il sistema di finanziamento della Consob, prevede che entro il limite del proprio fabbisogno finanziario *“la Consob determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni la Consob adotta criteri di parametrizzazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti”*⁽¹⁾.

Annualmente, in sede di predisposizione del Bilancio annuale di previsione, tenuto conto del complesso dei costi programmati per l'esercizio, vengono determinati i gettiti contributivi da ottenere da ciascuna categoria di soggetti vigilanti e le correlate tariffe contributive.

⁽¹⁾ L'art. 1, comma 65, della legge n. 266/23.12.2005 (legge finanziaria 2006) ha successivamente confermato che, a decorrere dall'anno 2007, le spese di funzionamento della Consob e di altre Autorità indipendenti “[...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle predette Autorità”.

Al fine di poter disporre con certezza delle risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività di vigilanza⁽²⁾, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità⁽³⁾, nel bilancio della Consob è iscritto un "Fondo compensazione entrate contributive" vincolato nella sua destinazione a garanzia della copertura finanziaria della spesa, qualora le entrate contributive accertate risultino inferiori alle relative previsioni. Tale Fondo, connaturale al vigente sistema di finanziamento, costituisce una riserva posta a garanzia dell'equilibrio finanziario del Bilancio e, nella misura in cui non sia utilizzato, viene a consuntivo esposto nello Stato patrimoniale.

Non risulta, invece, iscritto nel bilancio uno specifico Fondo di riserva funzionale ad assicurare in modo sistematico la stabilizzazione delle risorse finanziarie da prelevare dal mercato, e quindi dei contributi pagati dai soggetti vigilati.

2. Il gettito contributivo

Di recente diversi operatori di mercato hanno manifestato l'esigenza che la Consob definisca tariffe contributive stabili e durature, in maniera da avere certezza sui costi da sostenere negli anni. Tale esigenza discende, in particolare, dalla necessità di dover programmare anticipatamente le operazioni finanziarie da effettuare sui mercati, tenendo anche conto dell'incidenza dei costi (comprensivi delle tariffe contributive) da sostenere in ciascun Paese.

Infatti, come anticipato, il gettito contributivo viene annualmente determinato dalla Consob sulla base del proprio fabbisogno finanziario atteso, calcolato in funzione delle iniziative di spesa programmate per l'esercizio successivo e tenendo conto del complesso delle fonti di finanziamento attese (avanzo dell'esercizio precedente, interessi attivi, entrate diverse, etc.).

Nel bilancio dell'Istituto è presente, come detto, un "Fondo compensazione entrate contributive", destinato alla copertura del rischio che le entrate accertate della specie risultino inferiori alle effettive occorrenze, mentre non risulta iscritto uno specifico Fondo di riserva per la stabilizzazione delle risorse finanziarie da prelevare dal mercato.

3. Il Fondo per la stabilizzazione delle entrate contributive

Pertanto, la Consob, al fine di realizzare l'obiettivo sopra indicato propone di introdurre nel proprio Regolamento per l'amministrazione e la contabilità un fondo di riserva denominato: "Fondo per la stabilizzazione delle entrate contributive" vincolato nella sua destinazione alla normalizzazione delle oscillazioni del regime contributivo annuale.

Il Fondo che si propone di istituire avrebbe, quindi, la funzione di calmierare le oscillazioni registrate da un anno all'altro nei gettiti contributivi programmati, rendendo quanto più lineare possibile la contribuzione da parte dei soggetti vigilati.

Genericamente, i fondi di riserva rappresentano una componente del patrimonio delle aziende imposta dalla legge, dagli statuti, ovvero dagli organi di governo, per assicurare la

⁽²⁾ Si ricorda che a decorrere dal 2012 il finanziamento delle spese di funzionamento dell'Istituto è stato garantito pressoché esclusivamente dalle entrate contributive essendo venuto meno il trasferimento di risorse da parte dello Stato, tenuto anche conto delle disposizioni in materia di *spending review* contenute nell'art. 8, comma 3, del D.L. n. 95/2012.

⁽³⁾ Adottato con delibera n. 18.540 del 24 aprile 2013 e reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2013.

stabilità dei mezzi finanziari di fronte alle oscillazioni dei singoli esercizi. L'accantonamento delle riserve rappresenta una misura di normalizzazione con la quale ridurre le scosse dell'andamento aziendale e fronteggiare i rischi futuri.

In particolare su detto fondo verrebbero annualmente accantonate, ovvero prelevate, riserve da utilizzare per limitare le oscillazioni dei gettiti contributivi, derivanti dalla differenza tra il gettito contributivo e l'effettivo fabbisogno finanziario della Consob.

In tal modo si conseguirebbe l'obiettivo di conferire maggiore stabilità al livello delle contribuzioni come richiesto dagli stessi soggetti vigilati.

4. Modalità di funzionamento del Fondo

Il Fondo che si propone di istituire verrebbe iscritto nello Stato Patrimoniale della Consob. La consistenza del Fondo non potrà essere superiore al 10% del totale delle entrate correnti del preventivo finanziario e, comunque, l'accantonamento annuo non potrà eccedere il 3% delle stesse entrate correnti.

Nello schema di Bilancio di previsione dell'Istituto verrà inserito un capitolo di spesa, su cui verranno annualmente stanziati le risorse finanziarie da accantonare, ed un capitolo di entrata su cui verranno iscritti gli utilizzi dello stesso Fondo. L'accantonamento annuale è destinato alla normalizzazione della pressione contributiva.

Qualora in sede di predisposizione del Bilancio di previsione annuale, le entrate contributive occorrenti per il finanziamento della gestione presentino un incremento superiore all'ordinaria crescita dei costi dell'Istituto, potrà essere valutato l'utilizzo del Fondo, nei limiti della consistenza dello stesso.

L'utilizzo sarà disposto con provvedimento della Commissione su proposta del Direttore Generale.

Tutto ciò premesso, la Consob è interessata a conoscere il parere dei partecipanti al mercato sugli aspetti che sono considerati rilevanti in relazione all'introduzione tramite modifica del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità del sopra descritto fondo.

Le risposte dovranno pervenire entro il 30 aprile p.v..